

Art.27 – ter¹ ²

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

(Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.17, art.1, comma1, lett. b)

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo *di dottorato o di un titolo*³ di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

*a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea [...], per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25;*⁴

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

*g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.*⁵

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

¹ Il presente art.27-ter. del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni ed integrazioni è stato impostato adottando i seguenti criteri grafici:

– carattere in stile “normale”: tutte le modifiche ed integrazioni intervenute fino a prima dell’adozione della legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, riportate, di volta in volta, in nota;

– **carattere in stile “grassetto”**: modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”);

– **carattere in stile “grassetto – corsivo”**: modifiche introdotte successivamente alla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”), i cui riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.

² Articolo aggiunto dall’art.1 lettera b) decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.17.

³ Comma modificato dall’art.1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

⁴ Lettera così modificata dall’art.1, comma 1, lett. l), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

⁵ Comma inserito dall’art.1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

- b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
- c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
- d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-bis. *L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.*⁶

Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività' di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'Attività' di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì', le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività' di ricerca, le informazioni sulla mobilità' del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già' nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.⁷

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività' di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.⁸

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. *La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità' del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei*

⁶ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

⁷ Comma sostituito dall'art.1, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71. In precedenza recitava "Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale."

⁸ Comma inserito dall'art.5, comma 8, decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 e successivamente modificato dall'art.1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

*mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.*⁹

*4-bis. In caso di irregolarità' sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso.*¹⁰

4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se già rilasciato, e' revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;*
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;*
- c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;*
- d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;*
- e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna attività' economica.*¹¹

*4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel rispetto del principio di proporzionalità' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.*¹²

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. *In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.*¹³

6. *Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.*¹⁴

7. *Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", e' rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità' di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.* Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività' di ricerca. Per le finalità' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno *per ricerca* rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.¹⁵

7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se già' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:

- a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;*
- b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più' le condizioni di ingresso e di*

⁹ Comma modificato dall'art.1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71. In precedenza recitava "Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta."

¹⁰ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

¹¹ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

¹² Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

¹³ Periodo aggiunto dall'art.1, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

¹⁴ Comma sostituito dall'art.1, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71. In precedenza recitava "Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto."

¹⁵ Comma modificato dall'art.1, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.¹⁶

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità' di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.¹⁷

9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo.¹⁸ In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

9-bis. Lo¹⁹ straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività' di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può' dichiarare la propria immediata disponibilità' allo svolgimento di attività' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività' di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può' essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.²⁰

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero [...] ²¹ allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività' di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività' di ricerca svolta non sia già' disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9bis.²²

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e' rilasciato, o se già' rilasciato, e' revocato:

¹⁶ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

¹⁷ Comma sostituito dall'art.1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71 che in precedenza recitava "Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore."

¹⁸ Periodo modificato dall'art.1, comma 4, lettera o), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71 che in precedenza recitava "La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. "

¹⁹ Periodo modificato dall'art.1, lettera g) del Decreto Legge 21 ottobre 2020 n.130, in precedenza recitava "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo".

²⁰ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera p), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

²¹ Periodo così modificato dall'art.1, lettera g) del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173 in precedenza prevedeva " , oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, ,".

²² Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera p), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.²³

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività' di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.²⁴

10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e' riammesso senza formalità' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità' di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità' di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità' di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità' di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.²⁵

11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità' rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già' iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività' di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità' o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché' della documentazione relativa alla disponibilità' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.²⁶

11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché' in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione

²³ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera p), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

²⁴ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera q), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71. In precedenza recitava "I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca."

²⁵ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

²⁶ Comma sostituito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71, che in precedenza recitava " Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca."

di aver risieduto in qualità' di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.²⁷

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità' competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità' del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

- a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;*
- b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;*
- c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;*
- d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;*
- e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.²⁸*

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità' il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività' e lasciano il territorio nazionale.²⁹

11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità' e' autorizzato a fare ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività' di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.³⁰

11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:

- a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;*
- b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.³¹*

11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità' competenti del primo Stato membro.³²

11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività' di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità' e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.³³

11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.³⁴

11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.³⁵

²⁷ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71

²⁸ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

²⁹ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³⁰ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³¹ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³² Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³³ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³⁴ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

³⁵ Comma inserito dall'art.1, comma 4, lettera s), del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.